

INR 110/2025

OGGETTO: Interrogazione del Consigliere del Gruppo Partito Democratico Alessandro Masi sugli incarichi ex art. 110 TUEL conferiti dall'Amministrazione del Sindaco Nicoletta Fabio.

- -

Il Consigliere del Gruppo Partito Democratico Alessandro Masi ha presentato la seguente interrogazione che integralmente si trascrive:

“”

Premesso

-che l'art. 110, comma 1, TUEL prevede la possibilità di incarichi a contratto conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico;

- che secondo la giurisprudenza contabile e di merito (TAR Calabria, R.C., sentenza n. 456/17.7.2019) “ogni ente pubblico, dallo Stato all'ente locale, deve provvedere ai propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale. La possibilità di ricorrere a personale esterno è ammessa nei limiti ed alle condizioni in cui la legge la preveda, stante che tutte le forme di esternalizzazione dell'attività pubblica quali le consulenze, le collaborazioni esterne, i contratti a tempo determinato, hanno la comune e generale funzione di acquisire professionalità qualitativamente e quantitativamente assenti nella pubblica amministrazione, oppure quella di sopperire ad esigenze eccezionali ed impreviste, di natura transitoria”;

- che “la procedura finalizzata alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del TUEL, non può derogare dal rispetto delle prescrizioni dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001. Più in particolare:

a) l'incarico può essere conferito a soggetti esterni a condizione che la correlata professionalità sia “non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione”; occorre, quindi, preliminarmente dimostrare, l'assenza totale nei ruoli dell'amministrazione di persone aventi la professionalità necessaria; il c.d. “previo interpello” (Consiglio di Stato, sentenza n. 4600/2020);

b) gli “incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione”, collegata alla verifica della particolare e comprovata qualificazione professionale, richiesta ai funzionari da sottoporre a selezione, e alla insussistenza di professionalità equivalenti all'interno dell'ente (previo interpello interno), anche ai fini del controllo della Corte dei Conti sugli atti di conferimento dei predetti incarichi (Cass. civ. Sez. lavoro, 22-02-2017, n. 4621);

c) altrimenti, l'ente ricorrerà all'esterno, sempre previo avviso pubblico e mediante una procedura selettiva, con successivo incarico fiduciario del sindaco per la durata del proprio mandato;

- che per il periodo di durata degli incarichi di cui sopra, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio;

- che la Corte dei Conti ha stabilito che gli incarichi ex art. 110 TUEL, anche non dirigenziali, possono essere conferiti entro limiti percentuali definiti in sede regolamentare e, in genere, non superiori al 20% della dotazione organica dei dipendenti a tempo indeterminato, salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva;

- che quindi la ratio dell'incarico ex art. 110 Tuel è quella di individuare ruoli per esigenze straordinarie dell'ente, valorizzando prima di tutto le risorse interne al Comune;

si chiede alla Sindaco o al competente Assessore

di conoscere quali siano stati sin qui gli incarichi ex art. 110 TUEL conferiti dall'Amministrazione della Sindaco Nicoletta Fabio per profili e ruoli e se le relative procedure selettive siano state precedute dal previo interpello delle risorse interne al Comune.

Siena 01.07.2025

F.to Masi Alessandro